

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

830° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1992

INDICE

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro Pag. 3

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* Pag. 35

CONVOCAZIONI Pag. 41

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1992

437^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Interno Fausti, per il Tesoro Pavan e per le Finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio 1992.

Il presidente TRIGLIA, dopo aver dato conto dei pareri delle Commissioni consultate, ed in particolare del parere della 5^a Commissione sul testo del decreto-legge e sui relativi emendamenti, dichiara che si può passare alle votazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Sono approvati gli emendamenti 1.0 ed 1.1 di identico contenuto.

Dopo che il Presidente TRIGLIA ha dichiarata decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 1.2, il relatore FAVILLA dichiara di ritirare l'emendamento 1.3 che viene tuttavia fatto proprio dal senatore Garofalo.

L'emendamento 1.3, posto ai voti, viene respinto.

Il relatore FAVILLA presenta l'emendamento 1.7.a, il quale, riformulando opportunamente l'emendamento 1.7 (che viene contestualmente ritirato), tiene conto delle osservazioni espresse dalla 5^a Commissione.

I rispettivi proponenti, prendendo atto della presentazione del nuovo emendamento 1.7.a, dichiarano di ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6.

Il senatore GAROFALO preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.7.a, in quanto esso non sembra prendere in considerazione le esigenze connesse alla metanizzazione dei comuni meridionali.

Posto ai voti viene approvato l'emendamento 1.7.a.

È successivamente approvato l'emendamento 1.8.N del relatore.

In sede di esame di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, il senatore BRINA ritira l'emendamento 1.0.1, mentre viene respinto l'emendamento 1.0.2.

In sede di esame dell'articolo 2, viene approvato l'emendamento 2.0 dei senatori De Cinque ed altri.

Su proposta del relatore vengono poi accantonati gli emendamenti all'articolo 5 e si passa quindi all'esame di quelli all'articolo 6.

Posto in votazione viene approvato l'emendamento 6.1.N del relatore FAVILLA.

Il relatore FAVILLA dichiara di presentare un nuovo emendamento 6.4.N in sostituzione del proprio emendamento 6.4 e del relativo sub-emendamento 6.4/1, che dichiara contestualmente di ritirare: tale riformulazione consente di superare, a suo avviso, il parere contrario della 5^a Commissione.

I senatori BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, CAPPELLI e LEONARDI dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 6.4.N, sul quale il sottosegretario PAVAN esprime parere contrario.

Il Presidente TRIGLIA, condividendo il contenuto dell'emendamento 6.4.N, ritira l'emendamento 6.3.

Posti ai voti viene approvato l'emendamento 6.4.N.

Su invito del sottosegretario PAVAN, il senatore LEONARDI presenta una nuova formulazione (6.0.1.N) dell'emendamento 6.0.1, che contestualmente ritira.

L'emendamento 6.0.1.N, posto ai voti, viene poi approvato.

In sede di esame dell'articolo 7, viene approvato l'emendamento 7.3, sul quale il sottosegretario PAVAN ha espresso parere contrario.

In sede di esame degli emendamenti aggiuntivi di articoli all'articolo 7, i senatori CAPPELLI, TRIGLIA e LEONARDI dichiarano di

ritirare l'emendamento 7.0.1 e di sottoscrivere l'emendamento 7.0.1.a del relatore.

Il senatore BRINA dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.0.1.a, il quale posto ai voti viene approvato.

In sede di esame all'articolo 8 viene approvato l'emendamento 8.1.a del relatore.

Vengono successivamente approvati gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 9.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore GAROFALO presenta a nome del Gruppo Comunista-PDS due emendamenti (12.1.b e 12.1.c) concernenti, tra l'altro la copertura tariffaria del costo di taluni servizi, quali in particolare quelli degli asili nido e delle scuole per l'infanzia.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 12.1; è invece approvato l'emendamento 12.1.a, rimanendo conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.1.b e 12.1.c.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 12.3 soppressivo del comma 3, vengono separatamente approvati gli emendamenti 12.3.a e 12.4 del relatore FAVILLA.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il Presidente TRIGLIA ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.15. Quanto al primo emendamento (che egli dichiara di sottoscrivere), occorre ribadire la necessità che lo Stato si faccia carico degli oneri connessi dell'assistenza degli indigenti, attribuendo ai comuni le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti in materia.

Il sottosegretario PAVAN afferma che la copertura degli oneri per l'assistenza degli indigenti va trovata nell'ambito della accresciuta autonomia impositiva riconosciuta agli enti locali.

Il senatore GAROFALO, dopo aver ricordato che la questione è stata ampiamente discussa in passato e che il Governo si è più volte impegnato ad individuarne una idonea soluzione, afferma che lo Stato non può trasferire ai comuni nuove competenze senza accompagnarle con il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie. Egli dichiara inoltre di non comprendere i motivi per i quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 13.1 e sottolinea come spesso la stessa 5^a Commissione eserciti non correttamente le sue funzioni in sede consultiva.

Dopo un breve intervento del senatore BERTOLDI a sostegno dell'emendamento 13.1, il senatore BRINA insiste per la sua votazione.

Posto ai voti, tale emendamento è poi approvato.

In relazione all'emendamento 13.2 del senatore Triglia, il sottosegretario SENALDI propone un sub-emendamento (13.2/1), tendente a modificare la data ivi prevista.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati il sub-emendamento 13.2/1 e quindi l'emendamento principale 13.2.

Viene poi approvato, contrario il sottosegretario Senaldi, l'emendamento 13.4, soppressivo del comma 4, rimanendo conseguentemente precluso l'emendamento 13.4.a.

Vengono successivamente approvati gli emendamenti 13.5 e 13.6, di identico contenuto, soppressivi dei commi da 5 a 9, rimanendo conseguentemente preclusi gli emendamenti 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13 e 13.14.

Il senatore LEONARDI ritira l'emendamento 13.15, motivando il ritiro con il fatto che la 5^a Commissione ha espresso su di esso parere contrario.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 13.16.a e 13.17.a dei senatori Favilla e Cappelli.

Il relatore FAVILLA dichiara poi di ritirare l'emendamento 13.0.1, come conseguenza della soppressione del comma 4 stabilita dall'emendamento 13.4.

Il presidente TRIGLIA dichiara poi di ritirare l'emendamento 13.0.3.

In sede di esame dell'articolo 14, viene respinto l'emendamento 14.1 d'iniziativa dei senatori Pellegrino Giovanni ed altri.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il senatore GAROFALO presenta tre emendamenti (15.0, 15.2 e 15.3), tendenti a specificare le funzioni assistenziali trasferite dalle province ai comuni e quelle che rimangono in capo alle province stesse.

Il relatore FAVILLA ed il sottosegretario PAVAN esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Il relatore presenta un emendamento (15.4) il quale, sostituendo il comma 1, ne migliora la formulazione tecnica.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 15.4 risultando quindi assorbito l'emendamento 15.1 del Governo e rimanendo invece preclusi gli emendamenti 15.0, 15.2 e 15.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 16.1 del Governo.

Dopo che il presidente TRIGLIA ha dichiarato decaduto l'emendamento 16.2 per l'assenza dei proponenti, viene approvato l'emendamento 16.3.

Il presidente TRIGLIA dichiara decaduto l'emendamento 16.4 per l'assenza dei proponenti. Successivamente, il relatore, recependo il suggerimento del sottosegretario Pavan, presenta un emendamento (16.4.a) tendente ad integrare la formulazione del comma 14 dell'articolo 16.

Tale emendamento, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore LEONARDI presenta una diversa formulazione dell'emendamento 16.5 (16.5.a) nella quale viene soppresso il riferimento alla normativa concernente i segretari generali. Conseguentemente, ritira l'emendamento 16.5 ed invita il Governo a riconsiderare il proprio orientamento contrario sulla originaria proposta emendativa.

Il sottosegretario PAVAN, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 16.5 che consente di superare il parere contrario della 5^a Commissione.

L'emendamento 16.5.a, posto ai voti, viene quindi approvato.

Viene successivamente approvato l'emendamento 16.6 dei senatori De Cinque e Leonardi.

Il relatore FAVILLA, infine, ritira l'emendamento 16.7, in quanto la norma in esso prevista è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 417 del 1991.

Viene quindi approvato l'emendamento 16.0.1 del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

Il relatore FAVILLA presenta l'emendamento 17.0 volto a recepire una condizione posta dalla 5^a Commissione nel parere reso sul testo del decreto-legge.

Posto ai voti, tale emendamento è approvato.

Viene poi approvato l'emendamento 17.2, risultando quindi assorbito l'emendamento 17.1.

In sede di esame dell'emendamento 18.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 18, il relatore presenta un emendamento (18.0.1.N), volto ad individuare una diversa soluzione al problema della copertura degli oneri relativi all'erogazione del servizio di mensa al personale insegnante dello Stato preposto alla vigilanza degli alunni delle scuole elementari e materne statali. Tale emendamento, a suo avviso, consente di superare il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione sull'emendamento 18.0.1.

Il presidente TRIGLIA, aderendo al nuovo emendamento presentato dal relatore, dichiara di ritirare l'emendamento 18.0.1. Anche i senatori LEONARDI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO e CAPPELLI dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 18.0.1.N, sul quale il sottosegretario PAVAN esprime parere favorevole.

L'emendamento 18.0.1.N, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 19.1 del senatore Leonardi.

Il sottosegretario PAVAN invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 19.2 e 19.3 di identico contenuto.

Dopo alcune considerazioni del senatore GAROFALO, i rispettivi proponenti dichiarano di ritirare gli emendamenti 19.2 e 19.3.

Risulta invece approvato l'emendamento 19.4 dei senatori Favilla e Beorchia.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

Dopo che il sottosegretario PAVAN ha espresso parere contrario sugli emendamenti 20.1 e 20.3, il senatore BRINA dichiara di ritirarli.

È poi approvato l'emendamento 20.0.1 dei senatori Triglia ed altri, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 20.

Il relatore presenta una nuova formulazione (20.0.4.N), tecnicamente più corretta, dell'emendamento 20.0.4, che dichiara di ritirare.

L'emendamento 20.0.4.N., posto ai voti, è poi approvato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
(3168)**

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), le parole: «e in lire 91.000 milioni per le comunità montane», sono sostituite con le parole: «e in lire 151.000 milioni per le comunità montane».

1.0

CAPPELLI, BEORCHIA, FAVILLA

Al comma 1, lettera a), le parole: «e in lire 91.000 milioni per le comunità montane», sono sostituite con le parole: «e in lire 151.000 milioni per le comunità montane».

1.1

DE CINQUE, LEONARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;», con le altre: «Le eventuale maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento dalle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento alle comunità montane;».

1.2

DE CINQUE, LEONARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;», con le seguenti: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane».

1.3

FAVILLA, GAROFALO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree

dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186,5 miliardi, per la realizzazione di reti di metanizzazione. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in 20 miliardi a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

1.4

CAPPELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992 e oltre il limite previsto dall'articolo 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, mutui ventennali fino ad un importo complessivo di lire 186,5 miliardi, per la realizzazione di reti di metanizzazione. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte».

1.5

DE CINQUE, GUZZETTI, AZZARETTI, LEONARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata per l'anno 1992 a concedere alle comunità montane non comprese nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno mutui ventennali per la realizzazione di metanodotti, esclusi i soli oneri per l'allaccio delle utenze per un importo complessivo di lire 186,5 miliardi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 20 miliardi a decorrere dall'esercizio 1996, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui contratti non vengono considerati agli effetti dei limiti massimi previsti per le comunità montane mutatarie. Entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto le regioni interessate predispongono indicazioni di massima per il programma di metanizzazione delle zone montane alle quali le comunità montane si attengono per la predisposizione dei progetti esecutivi. Scaduto inutilmente il termine, le comunità montane operano

anche in assenza del programma regionale. I progetti esecutivi delle opere e degli impianti debitamente approvati costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e conferiscono agli interventi caratteristica di urgenza e di indifferibilità».

1.6

DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le comunità montane del centro-nord sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 125 miliardi, con ammortamento a totale carico dello Stato, sulla base delle seguenti modalità. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le citate comunità montane trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le domande, corredate degli studi di fattibilità e dei piani economico-finanziari, ai fini dell'inclusione in un apposito piano di interventi da proporre entro i successivi 60 giorni al CIPE per la sua approvazione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7

FAVILLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992 e oltre il limite previsto dall'articolo 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186,5 miliardi, per la realizzazione di reti di metanizzazione. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in 20 miliardi a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7.a

FAVILLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 del decreto-legge n. 65 del 1989 è aggiunto il seguente periodo:

«I comuni, le province e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari erariali o regionali, finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione».

1.8.N

FAVILLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei "Revisori ufficiali degli Enti locali" "Re.l." relativo ai revisori degli Enti locali, delle loro aziende, delle Unità sanitarie locali, degli enti economici, culturali, e degli Istituti regionali, degli Enti territoriali.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura ed un elenco nazionale presso il CNEL, a norma dell'articolo 17 legge 30 dicembre 1986, n. 936.

3. La nomina a revisore ufficiale degli Enti locali è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta di una commissione costituita ed operante a norma dei commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge 22 novembre 1990, n. 348».

1.0.1

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO,
POLLINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il limite previsto dall'articolo 6-*quinques* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, relativo agli incarichi di revisore dei conti negli enti locali deve intendersi, cumulando le possibili diverse dimensioni e qualità degli enti stessi, nel numero massimo di undici».

1.0.2

BRINA, GAROFALO, PELLEGRINO, POLLINI,
BERTOLDI

Art. 2.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «una di lire 200 milioni», con le altre: «una di lire 270 milioni».

2.0

DE CINQUE, LEONARDI, CAPPELLI, FAVILLA,
BEORCHIA

Art. 6.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il comma 4-*bis*, dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e così sostituito:

«Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989 sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990».

2. Le quote da redistribuire sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 16.

6.1.N

FAVILLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno una certificazione relativa all'attuazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202, per l'applicazione, per l'anno 1989, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, dalla quale devono risultare le somme restituite e da restituire dal comune ai contribuenti che hanno presentato denuncia, secondo gli avvisi di liquidazione agli stessi comunicati, indicando distintamente l'imposta e gli interessi calcolati in conformità a quanto prevede il terzo comma dell'articolo 12, soprarichiamato.

1-ter. Le somme rimborsate ai contribuenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sono imputate al titolo IV della parte Spesa del bilancio comunale "Spese per partite di giro" in apposito capitolo intestato "Anticipazione fondi per la restituzione dell'I.C.I.A.P. 1989, da rimborsare dallo Stato".

1-quater. Il certificato di cui al secondo comma deve essere presentato a pena di decadenza alla Prefettura entro il 30 settembre 1992, firmato dal sindaco, dal segretario e dal ragioniere comunale, dal Presidente del collegio dei revisori o dal revisore dei conti».

6.3

TRIGLIA

All'emendamento 6.4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-quinquies. I rimborsi ai comuni valutati in complessive lire 130.000 milioni sono disposti dal Ministero dell'interno nell'anno 1993 con imputazione all'accantonamento per l'anno 1993 di cui alla tabella A - Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per i comuni, le province e le comunità montane».

6.4/1

FAVILLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I comuni che sono tenuti a rimborsare ai contribuenti l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, imputano le spese rimborsate al titolo IV della parte spesa del bilancio comunale "Spese per partite di giro" in apposito capitolo intestato "Anticipazione di fondi per conto dello Stato per la restituzione dell'ICIAP 1989"

1-ter. I Comuni suddetti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno una certificazione relativa alla spesa di cui al comma precedente, in base agli avvisi di liquidazione comunicati ai contribuen-

ti che hanno presentato denuncia, indicando distintamente l'imposta e gli interessi calcolati in conformità a quanto prevedere il terzo comma dell'articolo 12 richiamato al precedente comma.

1-quater. Il certificato di cui al precedente comma 3 deve essere presentato a pena di decadenza alla Prefettura entro il 30 settembre 1992, firmato dal sindaco, dal segretario e dal ragioniere comunale, dal Presidente del collegio dei revisori o dal revisore dei conti».

6.4

FAVILLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* I comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie».

6.4.N

FAVILLA, BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, CAPPELLI, LEONARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'amministrazione provinciale di Pavia sono assegnati lire 10.000 milioni e lire 10.000 milioni sono assegnati alla Comunità montana dell'Oltrepo pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ministero dell'ambiente - Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico entro il limite di lire 20 miliardi"».

6.0.1

AZZARETTI, GUZZETTI, REZZONICO, MERIGGI, LEONARDI, GRANELLI, GOLFARI, SENESI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'amministrazione provinciale di Pavia sono assegnati lire 10.000 milioni e lire 10.000 milioni sono assegnati alla Comunità montana dell'Oltrepo pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico" entro il limite di lire 20 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.1.N

LEONARDI

Art. 7.

Al comma 2, sostituire le parole: «effettuate entro il 31 dicembre 1982» con le altre: «occupate in base a procedimenti espropriativi entro il 31 dicembre 1983».

7.3

PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, BRINA,
GAROFALO, BOLLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

Sono soppressi i commi 16 e 17 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito in legge il 23 gennaio 1992».

7.0.1

GUZZETTI, PELLEGRINO Giovanni, CAPPELLI,
TRIGLIA, LEONARDI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

Al comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito in legge il 23 gennaio 1992, sostituire le parole: «senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27», con le altre: «rispettando il dettato dell'articolo 27».

7.0.1.a

FAVILLA, TRIGLIA, LEONARDI, CAPPELLI, BRINA

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «dei predetti finanziamenti», con le altre: «delle predette operazioni».

8.1.a

FAVILLA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Agli eletti nelle giunte comunali e provinciali il terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, attribuisce il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

2. Il precedente comma costituisce, ad ogni effetto, interpretazione autentica della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816».

9.0.1

TRIGLIA, FAVILLA, CAPPELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Pubblicità delle gare)

1. Le pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private e gli appalti concorso, per le concessioni di

costruzione e gestione, relativi agli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi, indetti da regioni, province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono aver luogo, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al precedente comma per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tutte le procedure di gara che saranno indette successivamente al primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'Associazione nazionale dei comuni italiani per regolamentare il servizio».

9.0.2

TRIGLIA

Art. 12.

Sopprimere il comma 1.

12.1

BERTOLDI, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO, GAROFALO, TRIGLIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM) sono stabiliti criteri per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e delle modalità per la pubblicazione annuale degli stessi».

12.1.a

FAVILLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per l'assistenza domiciliare fornita alle categorie emarginate non economicamente protette, per gli asili nido e le scuole per l'infanzia"».

12.1.b

ALBERICI, FERRAGUTI, CALLARI GALLI, TEDESCO TATÒ, ZUFFA, NESPOLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, SENESI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli asili nido e le scuole per l'infanzia».

12.1.c

ALBERICI, FERRAGUTI, CALLARI GALLI, TEDESCO TATÒ, ZUFFA, NESPOLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, SENESI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Sopprimere il comma 3.

12.3

BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «con effetto dall'anno in corso», con le altre: «con effetto immediato».

12.3.a

FAVILLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, viene applicata anche al servizio di trasporto funebre a pagamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

12.4

FAVILLA

Art. 13.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per assistenza sanitaria».

13.1**BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI, TRIGLIA**

All'emendamento 13.2, sostituire le parole: «dal 15 maggio 1992» con le altre: «dal 30 aprile 1992».

13.2/1**IL GOVERNO**

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «dal 15 maggio 1992. La deliberazione è immediatamente eseguibile».

13.2**TRIGLIA**

Sopprimere il comma 4.

13.4**PELLEGRINO Giovanni, GAROFALO, BRINA,
BERTOLDI, POLLINI**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con l'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, cessa di avere vigore l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Le leggi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, fisseranno le modalità di riscossione dell'imposta comunale di cui all'articolo 6 della citata legge n. 281 del 1991».

13.4.a**PELLEGRINO Giovanni**

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

13.5**MICOLINI, BEORCHIA, CAPPELLI**

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

13.6**FORTE, CAPPELLI**

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:

«5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 75, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'addizionale regionale istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sarà determinata da ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, in misura non inferiore a lire 20 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 20 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

6. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le aliquote dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi di cui al comma 5 precedente, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita dalla data dell'intervenuta variazione.

7. L'imposta sostitutiva dell'addizionale istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 e di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, entro il limite minimo di lire 20 e massimo di lire 50 al metro cubo.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le Regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva regionale di cui ai commi 5 e 7 precedenti, detta addizionale e detta imposta sostitutiva sarà dovuta nella misura minima di lire 20 al metro cubo.

9. Le aliquote di imposta di cui ai commi 5, 7 e 8 precedenti si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo del periodo».

13.7

FAVILLA

Sopprimere il comma 5.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990, ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sarà determinata da ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 20 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 20 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima».

Sopprimere il comma 8.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«7. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990, e con il comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 20 e massimo di lire 50 al metro cubo».

13.8

FAVILLA

Sopprimere il comma 5.

13.9

BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, GAROFALO, BRINA, POLLINI, CARDINALE

Al comma 6, sostituire le parole: «con la stessa decorrenza» con le altre: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

13.10

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CARDINALE, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «Lire 10» con le altre: «Lire 20».

13.11

POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, CARDINALE, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA

Al comma 6, secondo rigo, la parola: «del» è sostituita dalla parola: «al».

13.12

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

13.13

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, CARDINALE

Al comma 9, sostituire le parole: «Lire 10» con le altre: «Lire 20».

13.14

CARDINALE, BERTOLDI, BRINA, POLLINI, GAROFALO, PELLEGRINO Giovanni

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano per le utenze intestate agli enti locali territoriali e loro consorzi è determinata in lire 85 al mc. a far tempo dalle fatturazioni in corso al 1° gennaio 1992, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo a tale data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. L'aliquota come sopra determinata, a partire dal 1° gennaio 1993, è annualmente adeguata della stessa misura percentuale di adeguamento dei trasferimenti erariali agli enti locali territoriali, con arrotondamento alla lire superiore.

9-ter. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 - capo II - non si applica ai consumi per le utenze intestate agli enti locali territoriali e loro consorzi, a far tempo dalla fatturazione in corso al 1° gennaio 1992 e per i consumi successivi a tale data determinati con i criteri di cui al comma precedente».

13.15

LEONARDI, GUZZETTI, CAPPELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

13.16.a

CAPPELLI, FAVILLA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Sono istituiti i seguenti diritti di segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio degli enti locali:

certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni, certificazioni ed attestazioni richieste in procedimenti di privati, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000;

notificazioni amministrative a carico del richiedente, da un valore minimo di lire 5.000 ad un valore massimo di lire 20.000.

9-ter. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui al comma 9-bis, sino a raddoppiare il valore massimo».

13.17.a

FAVILLA, CAPPELLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.1

FAVILLA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Passi veicolari)

Le disposizioni dell'articolo 195 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella parte che regolano l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relative ai passi carrai, sono sostituite dalle seguenti:

“1. È dovuto il pagamento della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, per l'esclusione dalla utilizzazione pubblica dei marciapiedi e delle fasce stradali prospicienti agli accessi con veicoli agli edifici, alle loro pertinenze ed ai fondi.

2. La tassa è dovuta da colui che conduce od utilizza gli edifici, le pertinenze ed i fondi dotati di accessi veicolari prospicienti a strade, piazze ed altre aree pubbliche o private, soggette ad utilizzazione pubblica. Costituisce accesso veicolare il passaggio dalla proprietà privata a quella di pubblico uso che per la sua ampiezza sia utilizzabile per il transito di un autoveicolo o di carri od altri mezzi di trasporto.

3. La misura della tassa è stabilita applicando la tariffa vigente per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche ad una superficie determinata per un lato dall'ampiezza dell'accesso e per l'altro dalla proiezione dell'area stradale di pubblico uso per una profondità di metri 1,50. I Comuni e le Province possono ridurre la tariffa per le occupazioni permanenti relative ai passi veicolari fino al 50 per cento. La riduzione può essere graduata per zone omogenee, centrali e periferiche, Per gli accessi ai fondi rurali la tariffa è ridotta del 50 per cento.

4. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutti i soggetti tenuti debbono

presentare denuncia al Comune od alla Provincia dell'ubicazione e delle misure del passo veicolare, su apposito modello predisposto dall'ente.

5. Contestualmente alla presentazione della denuncia il Comune o la Provincia rilasciano all'interessato un cartello segnaletico che, esposto all'accesso, dà diritto al «passaggio dei veicoli» e vieta conseguentemente la sosta sul marciapiede e sulla fascia stradale prospiciente, per una profondità, su quest'ultima, di metri 1,50 e per l'ampiezza del passo. Il cartello è completato, a cura dell'ente, del numero di posizione del passo veicolare, del bollo dell'ufficio e della via e numero civico dell'accesso, nel caso di variazioni nella conduzione dell'edificio o del fondo, il nuovo titolare è tenuto a presentare denuncia entro un mese, con variazione del soggetto dell'obbligazione tributaria disposta dall'ufficio.

6. Il modello del cartello segnaletico del passo veicolare è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme. Con il decreto è stabilita la misura massima del rimborso spese dovuto per la fornitura del cartello segnaletico al Comune ed alla Provincia.

7. I contribuenti che hanno provveduto, prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, al versamento liberatorio diventi annualità del tributo, sono sogetti alla tassa di cui al terzo comma ed hanno diritto ad una riduzione della misura annua dovuto per gli anni fino al compimento del periodo affrancato, pari al doppio della somma versata riferita ad anno, da applicarsi su domanda dell'interesato o d'ufficio dall'ente impositore.

8. Il mancato adempimento dell'obbligo stabilito dal precedente quarto comma comporta l'applicazione di una soprattassa paria al 100 per cento della tassa evasa e degli interessi legali dal giorno di scadenza del termine per la denuncia fino a quello di approvazione del ruolo per l'esazione coattiva a seguito dell'accertamento d'ufficio.

9. Per l'anno 1992 il Comune o la Provincia, entro tre mesi dal ricevimento della denuncia, comunicano all'interessato l'ammontare dell'imposta, le detrazioni dello stesso per l'importo già iscritto a ruolo e la differenza da versare, entro trenta giorni a mezzo di apposito modulo, sul conto corrente postale intestato al Comune od alla Provincia. Dall'anno 1993 al pagamento della tassa viene provveduto mediante versamento dell'importo dovuto, entro il 31 marzo, in unica soluzione, utilizzando il bollettino inviato dall'ente all'indirizzo anagrafico del contribuente almeno 30 giorni prima della scadenza. per i pagamenti effettuati in ritardo è dovuta la soprattassa del 20 per cento e gli interessi legali per il periodo dalla scadenza al pagamento od all'iscrizione nel ruolo per l'esazione coattiva di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

10. La mancata esposizione del cartello segnaletico di cui al sesto comma non consente al titolare del diritto di passo veicolare di esigere la libertà dell'area prospiciente, ancorchè lo stesso abbia provveduto al pagamento della tassa.

11. L'occupazione da parte dei terzi dell'area di cui al terzo comma comporta l'applicazione da parte degli organi di polizia della sanzione amministrativa nella misura prevista per la sosta vietata e la rimozione coattiva del veicolo, con le modalità previste dalle norme vigenti».

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «non sono soggette ad esecuzione forzata» con le altre: «non sono soggette a sequestro conservativo e, nell'ipotesi di dissesto finanziario deliberato ai sensi dell'articolo 25, del decreto-legge n. 66 del 1989, ad esecuzione forzata».

14.1PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, BERTOLDI,
GAROFALO, BRINA**Art. 15.**

Al comma 1, dopo le parole: «regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839», sostituire le parole: «di assistenza agli infanti illegittimi» con le altre: «di assistenza ai minori nati fuori del matrimonio».

Dopo le parole: «di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698» aggiungere le altre: «e ai congiunti delle persone sopra indicate».

15.0FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI,
GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla legge 8 maggio 1927, n. 798,» con le altre: «al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito, dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838».

15.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province ai comuni comprende:

il passaggio di tutto il personale addetto ai servizi, compreso quello amministrativo e dei servizi generali;

le strutture e le attrezzature utilizzate per i suddetti servizi;

le risorse e i finanziamenti in misura almeno pari a quelle effettivamente impiegate nel 1989 con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1990, 1991 e 1992.

1-ter. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con

l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992».

15.2

FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI,
GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1bis. Le province continuano altresì ad esercitare fino al 31 dicembre 1992 le funzioni in materia di assistenza sociale alle gestanti e madri di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, al regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, e successive modificazioni, e alla legge 23 dicembre 1975, n. 698».

15.3

FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI,
GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, comunque almeno fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, nonché le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni».

15.4

FAVILLA

Art. 16.

Al comma 10, la parola: «25», è sostituita dalla seguente: «26».

16.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Il comma 4, dell'articolo 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

“4. Per l'importo del diritto annuale non pagato nei tempi e nei modi prescritti si darà luogo alla riscossione, mediante emissione di

apposito ruolo, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con l'obbligo per gli agenti della riscossione del non riscosso come riscosso».

16.2

ALIVERTI, DE CINQUE

Al comma 13, sostituire le parole: «con esclusione della rivalutazione e per gli importi di cui all'articolo stesso», con le altre: «con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso».

16.3

IL GOVERNO

Al comma 13, sopprimere le parole: «e per gli importi».

Al comma 14, dopo le parole: «risultante dalla liquidazione dei fondi stessi», sono aggiunte le seguenti: «e corrispondente all'onere per il riscatto dei servizi pregressi».

16.4

DE CINQUE, ALIVERTI

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono versate agli optanti, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle camere camere di commercio nei confronti degli stessi optanti».

16.4.a

FAVILLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 1971, n. 557, le parole: «dei ruoli di cui alla tabella b), della legge precitata», sono così sostituite: «delle qualifiche di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nelle misure previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e successivi aggiornamenti e ai Segretari generali si applicano i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 38 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990».

16.5

DE CINQUE, CAPPELLI, LEONARDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 1971, n. 557, le parole: «dei ruoli di cui alla tabella b), della legge precitata», sono così sostituite: «delle qualifiche di cui all'articolo 33 del decreto del

Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nelle misure previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e successivi aggiornamenti"».

16.5.a

LEONARDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: "amministrazione", aggiungere le seguenti parole: "e di funzionamento del Servizio centrale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli UU.PP.I.C.A."».

16.6

DE CINQUE, LEONARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Le disposizioni previste agli articoli 55 e 56, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle Camere di commercio. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche, di cui alla tabella, allegato B, della citata legge, le Camere di commercio sono assimilate alle province in cui operano».

16.7

FAVILLA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Allo scopo di agevolare, presso i comuni, la rilevazione delle autorizzazioni in essere al 31 dicembre 1989 e di consentire l'inserimento dei relativi contenuti nel sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di 5 miliardi di lire per l'anno 1992.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga a valere su tale fondo a ciascuna camera di commercio un contributo pari a 4.000 lire per ogni autorizzazione rilevata e ad essa trasmessa dal singolo comune interessato, al quale è corrisposta a cura della stessa camera di commercio e a titolo di contributo per ciascuna autorizzazione rilevata, una somma di 3.000 lire. Si applica l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "credito agevolato al commercio per progetti finalizzati".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.1

FAVILLA

Art. 17.

Al comma 2, aggiungere, dopo il terzo periodo, il seguente: «La partecipazione al comitato non comporta il diritto a precepire alcun tipo di indennità od emolumento».

17.0

FAVILLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La normativa di cui al comma 1 dell'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle comunità montane. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione alla realizzazione del servizio informativo telematico, è effettuata d'intesa anche con l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM)».

17.1

DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La normativa di cui al comma 1 dell'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle comunità montane. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico, è effettuata d'intesa anche con l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM)».

17.2

CAPPELLI, BEORCHIA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le amministrazioni comunali provvedono a fornire il servizio di mensa al personale insegnante dello Stato preposto alla vigilanza degli alunni delle scuole elementari e materne statali durante il periodo della refezione, quando sia loro richiesto di provvedere al riguardo con autorizzazione emessa dal Provveditore agli studi per conto del Ministero della pubblica istruzione.

2. L'onere per la fornitura del servizio suddetto è rimborsato ai comuni dal Provveditore agli studi, avvalendosi dei fondi allo stesso assegnati dallo Stato, in base a note trimestrali rimesse dai comuni al Direttore didattico competente, che verifica le presenze degli insegnanti e liquida le somme che sono erogate ai Comuni dal Provveditorato agli studi».

18.0.1

TRIGLIA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di mensa ed a garantirne il pagamento».

18.0.1.N

FAVILLA, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, LEONARDI, CAPPELLI

Art. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, debbono intendersi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 274 del 1991, gli enti abbiano perso la natura giuridica pubblica che consentiva l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza ovvero i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili siano transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che abbiano

attribuito alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al precedente comma è estesa altresì agli Istituti ed Enti di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal Ministero della sanità equipollenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorchè riconosciuti Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi delle vigenti norme».

19.1

LEONARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle Comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92».

19.2

DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La normativa prevista dal comma due dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma due dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalla Comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma uno, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92».

19.3

CAPPELLI, BEORCHIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

“6. I dipendenti giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi albi di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal Contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‘Giovanni Amendola’”».

19.4

FAVILLA, BEORCHIA

Art. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendono perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione devono trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la relativa dichiarazione di accettazione; dopo tale periodo si intende accettata la proposta della Direzione generale degli istituti di previdenza che è autorizzata a richiedere la trattenuta, con il sistema rateale previsto».

20.1

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza».

20.3

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

«1. Le limitazioni dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, comuni, comunità montane, e loro consorzi.

2. I contratti d'opera o libero professionali a carattere individuale attivati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi, sono sottratti, per gli Enti stessi, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non costituendo per il prestatore d'opera regime di subordinazione.

3. Le disposizioni premesse hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti già stipulati dagli enti suddetti alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.1

TRIGLIA, CAPPELLI, PELLEGRINO Giovanni

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sono vietate deroghe ai limiti stabiliti per le qualifiche apicali degli enti locali

stabilite, secondo la tipologia degli enti, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Le deliberazioni adottate da parte dei Comuni fino al 30 giugno 1991 ed approvate dall'organo regionale di controllo, relative alla istituzione di posti di livello apicale immediatamente superiore a quello previsto per gli enti di tipo 3° e 4° dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, sono valide ed efficaci. Il maggior onere che le stesse comportano è a totale carico delle Amministrazioni interessate ed è finanziato con entrate proprie.

2. Con la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei titolari dei posti apicali di cui al precedente comma, le amministrazioni devono provvedere alla modifica della pianta organica, attribuendo al posto resosi vacante la qualifica funzionale apicale stabilita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. I provvedimenti per la copertura dei posti divenuti vacanti, adottati senza procedere preventivamente alla rettifica della qualifica, sono nulli di diritto».

20.0.4

FAVILLA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. I posti apicali, previsti nella pianta organica di enti di tipo 3° o 4° di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, inquadrati, a seguito di deliberazioni già esecutive, in qualifiche funzionali superiori a quelle previste dallo stesso decreto, al momento della cessazione dal servizio del titolare dovranno essere reinquadrati secondo la normativa del predetto decreto.

2. I provvedimenti per la copertura dei posti divenuti vacanti, adottati senza procedere preventivamente alla rettifica della qualifica, sono nulli di diritto».

20.0.4.N

FAVILLA

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1992

280^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti e per il Tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10,35.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)

(Parere alla 6^a Commissione. Parere in parte favorevole in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che premesso che sul decreto-legge in materia di finanza locale è stato già espresso il parere di competenza, probabilmente è il caso su tale decreto di rilevare - dietro conforme segnalazione del Tesoro - che l'utilizzo dei 300 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24, della voce relativa al concorso statale per mutui contratti dalle province è da intendersi non in contrasto con l'uso da parte della legge sull'edilizia scolastica e universitaria (n.430 del 1991) del medesimo accantonamento, in quanto quest'ultima legge - ancorchè nominalmente faccia riferimento a tale accantonamento - è da intendersi coperta con l'apposita voce di fondo globale sotto la rubrica del Ministero della pubblica istruzione per gli anni 1993 e 1994, non richiamata dal testo perchè all'epoca del suo varo non era stata ancora approvata la legge finanziaria 1992, che istituiva la voce *ad hoc*.

Se tutta questa circostanza viene confermata dal Tesoro, forse è utile menzionare nel parere il fatto che la legge sull'edilizia scolastica universitaria è da intendersi coperta con l'accantonamento *ad hoc* per cui la voce relativa a concorso statale per i mutui delle province di cui al decreto-legge in esame è da ritenersi pienamente libera.

Tutto ciò premesso, si tratta ora di esprimere il parere sui numerosi emendamenti pervenuti.

Ad un primo esame, gli emendamenti 1.0 e 1.1 possono avere un parere di nulla osta, a condizione che venga accolto l'emendamento 5.7, di copertura finanziaria.

Comportano oneri non coperti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 6.3, 6.4/1 (per assenza di quantificazione), 6.4, 12.1, 12.1.A, 12.3, 13.5, 13.6, 13.9, 13.13, 13.15, 13.16.A, 13.0.1 (in quanto tale da far riferimento ad un accantonamento della legge finanziaria distinto in sottovoci, senza specificare quale sottovoce viene utilizzata), 18.0.1 e 1.0.0.2 (di contenuto analogo ad emendamento su cui la Commissione ha già espresso parere contrario).

L'emendamento 1.7 può avere parere favorevole a condizione che venga specificato al comma 2-bis che una quota dei mutui deve essere accesa nei primi sei mesi dell'anno in misura corrispondente ad un limite di impegno pari a 9 miliardi già per il 1992. L'emendamento 1.0.1 dovrebbe poi essere condizionato a che gli oneri per il ruolo aperto dei revisori ufficiali degli enti locali siano a carico degli interessati. Circa l'emendamento 5.0, occorrerebbe comprendere - soprattutto con l'aiuto del Tesoro - se esso intende prevedere contributi aggiuntivi o meno: *idem* per l'emendamento governativo 5.8.

Per gli emendamenti 13.7 e 13.8 bisognerebbe avere informazioni dal Governo per verificare se il gettito è superiore o meno rispetto al testo del decreto.

Il Tesoro dovrebbe poi esprimersi sugli emendamenti 16.4, 16.5, su tutti gli emendamenti dell'articolo 19, nonché sull'emendamento 23.0.1, soprattutto per il sesto periodo del comma 3.

Andrebbe poi chiarito il significato dell'emendamento 5.1.N, nonché della deroga alla legge n. 468 da parte, dell'emendamento 24.1.

La Sottocommissione concorda quindi di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il proprio parere sul testo del decreto-legge alla modifica della clausola di copertura della legge n. 430 del 1991 in materia di edilizia scolastica e universitaria per utilizzare lo specifico accantonamento della legge finanziaria.

Il senatore FAVILLA da conto dell'emendamento 4.1, che consegue a quelli 1.0 e 5.7, ricordando che parte del finanziamento alle comunità montane transita alle Regioni.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alla deroga delle norme di contabilità che discenderebbe dall'emendamento 24.1.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole all'emendamento 1.0 a condizione che siano approvati anche gli altri emendamenti sopra citati.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti 1.0 e 1.1, a condizione che siano approvati gli emendamenti 5.7 e 24.1 (purchè questo ultimo emendamento sia depurato dal riferimento alla deroga alla legge di contabilità). Concorda poi di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, a meno che non venga definita una clausola di copertura analoga a quella dell'emendamento 1.7.

Su proposta del sottosegretario PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sugli emendamenti 6.3, 6.4./1 e 6.4.

La Sottocommissione delibera inoltre di trasmettere parere contrario per mancanza di copertura sull'emendamento 12.3.

Dopo un intervento del senatore SPOSETTI, favorevole al testo degli emendamenti, la Sottocommissione delibera di non opporsi agli emendamenti all'articolo 13, ad eccezione di quelli 13.1 e 13.15, sui quali il parere è contrario per mancanza di copertura. Circa l'emendamento 13.0.1, il parere favorevole è subordinato all'approvazione dell'emendamento 13.4 e in ogni caso occorre sentire il parere sull'utilizzo in diffinitiva da parte della 1ª Commissione.

Dopo che il sottosegretario PAVAN si è dichiarato contrario agli emendamenti 16.1 e 16.5, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sull'emendamento 16.5.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara poi contrario all'emendamento 16.0.1 e la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere di nullaosta sul medesimo.

La Sottocommissione concorda poi di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sull'emendamento 18.0.1.

Il senatore TRIGLIA illustra le motivazioni dell'emendamento 1.0.0.2, analogo a emendamento su cui la Sottocommissione già si era espressa in senso contrario, ricordando come le banche siano esposte per oltre 1.500 miliardi.

Il sottosegretario PAVAN dà conto dei motivi in base ai quali le finanze sono contrarie all'emendamento. Infatti, con tale emendamento viene prevista al comma 1 l'erogazione, in favore dei concessionari del servizio di riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di un contributo per un ammontare di lire 500 miliardi per l'anno 1992, in luogo di quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardante la revisione biennale dei compensi da corrispondere ai predetti soggetti interessati.

I successivi commi del citato articolo 1-*bis* prevedono le modalità di ripartizione, di versamento e dell'eventuale riversamento delle somme non spettanti. Al riguardo fa presente che, dal punto di vista contabile, l'eventuale ottenimento di rimborsi è subordinato all'accertata gestione deficitaria successivamente e non preventivamente alla chiusura dell'esercizio 1992. In ogni caso, alla data attuale non è possibile ipotizzare il costo della riscossione per l'anno 1992, per cui prevedere l'erogazione di un contributo in conto esercizio pari a 500 miliardi potrebbe fare risultare insufficiente lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle Finanze sul capitolo 6910 per l'anno in questione.

Inoltre occorre considerare che è stata già attivata la procedura prevista dall'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed a seguito del parere espresso dalla Commissione consultiva con il quale, tra l'altro, è stato quantificato il nuovo costo della riscossione in 800 miliardi circa, è in corso il decreto interministeriale con il quale vengono determinate le nuove misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi, delle spese e degli interessi.

Occorre rilevare che la ripartizione del contributo così come prevista dal comma 2 del proponendo articolo 1-*bis* viene a snaturare lo spirito della norma cioè, nella fattispecie, il citato comma 8 dell'articolo 61, destinato ad assicurare, attraverso il meccanismo della revisione dei compensi la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione, equilibrio questo che non sembra perseguirsi con i criteri proposti con l'emendamento in esame, che non considera i fatti economici di ogni singola gestione, ma prende come riferimento criteri generalizzati uniformi e costanti (erogazioni in cifra fissa per ogni abitante, per ogni operazione di versamento e per ogni articolo di ruolo) e non opportunamente differenziati così come previsto per i ristori 1990 e 1991.

Il senatore DELL'OSSO si dichiara contrario all'emendamento, che mira ad anticipare un ristoro che andrebbe in ogni caso subordinato alla verifica dei *deficit* delle società concessionarie.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario su detto emendamento.

La Sottocommissione concorda infine di condizionare il parere, relativamente all'emendamento 1.0.1, a che siano poste a carico degli interessati le spese ad esso relative.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Parere alla 1ª Commissione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che sono stati trasmessi due emendamenti: uno in materia dei proroga dei termini per

l'entrata in funzione della legge n. 142 del 1990, ed un altro tendente a finanziare interventi per la regione Sardegna. Quanto al primo emendamento non sussistono problemi, mentre per il secondo propone di trasmettere un parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che il finanziamento sia limitato all'anno 1991, con esclusione degli anni successivi, per i quali non sussisterebbe ragione di erogazioni finanziarie in un provvedimento di urgenza. Occorre poi valutare se tale emendamento sia stato presentato propriamente in questa sede o non debba trovare sede più opportuna nel decreto-legge in tema di finanza locale.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario all'emendamento, facendo presente che gli interventi finanziari di carattere regionale sono di stretta competenza della Commissione bilancio e che la legge sulla Sardegna, così come quella sulla Calabria, non è stata esaminata perchè si è convenuto di rinviarla alla prossima legislatura. Non si può pertanto procedere in via surrettizia al superamento della precedente posizione assunta dalla Commissione.

Il senatore DELL'OSSO si dichiara favorevole all'emendamento.

Il sottosegretario PAVAN si rimette alla valutazione politica della Sottocommissione.

La Sottocommissione quindi delibera di trasmettere un parere nei termini proposti dal Presidente.

Il sottosegretario PAVAN preannuncia la presentazione di due emendamenti, uno in materia di ordinamento del Poligrafico dello Stato ed un altro in tema di gestione del complesso giudiziario di Napoli.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda che, ove tali emendamenti venissero presentati, nulla vi sarebbe da osservare.

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'ufficio centrale per la giustizia minorile (3213)

(Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un decreto-legge che permette di continuare ad utilizzare norme transitorie contenute in una legge del 1990 per incrementare gli organici dell'amministrazione penitenziaria: quanto agli aspetti finanziari, la relazione fa presente che la copertura sussiste già all'interno della legge n. 395 del 1990.

Con un altro articolo si istituisce nell'ambito del Ministero un ufficio autonomo di giustizia minorile, che, sempre sulla base della relazione, non dovrebbe comportare spese in quanto si utilizzano strutture preesistenti.

Il Tesoro deve confermare le due circostanze riportate, specialmente in riferimento all'articolo 1, in materia di assunzioni, per far presente se effettivamente l'operatività del decreto rimane all'interno della legge del 1990.

Il sottosegretario PAVAN fornisce conferma circa la sussistenza della copertura all'interno della legge n. 395.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 13,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 febbraio 1992, ore 10,30

Autorizzazioni a procedere

I. Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bissi (*Doc. IV, n. 106*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bossi (*Doc. IV, n. 107*).

II. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Dionisi (*Doc. IV, n. 104*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zito (*Doc. IV, n. 105*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 febbraio 1992, ore 10

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, recante permanenza in servizio dei magistrati (3223).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti la estinzione di crediti di imposta e

la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto (3224).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile (3213).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 febbraio 1992, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile (3213).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 6 febbraio 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta.
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde.
 - Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.
 - Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.
 - Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Biella.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di Jesi.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Perugia.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Cassa di risparmio di Rimini.
 - Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Banca del Monte di Parma.
 - Proposta di nomina del Vice Presidente della Fondazione Banca del Monte di Parma.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa**

Giovedì 6 febbraio 1992, ore 10

Comunicazioni del Presidente.
